

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA DEL 05/06/2023

Il giorno 05 Giugno 2023, alle ore 21,00, in Rho (MI), presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale "L'AURORA NELL'AUTISMO", sita in Via Capuana n. 58, si è regolarmente riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Primo punto: recepimento delle indicazioni fornite con P.E.C. in data 26/05/2023 dalla Città Metropolitana di Milano – Area pianificazione e sviluppo economico - per la modifica degli articoli 5 e 25 dello statuto sociale vigente, ai fini di rendere possibile l'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S.

Secondo punto: Varie ed eventuali.

All'assemblea sono presenti i signori:

- **COMPIERCHIO CHIARA** - Codice Fiscale CMP CHR 83C55 F205U – socio dell'associazione e nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo – presente in proprio;
- **SCARPARO INGRID** - Codice Fiscale SCR NRD 74E53 H264L - socio dell'associazione e nella sua qualità di Segretario del Consiglio Direttivo – presente in proprio;
- **VENTO ARIANNA** - Codice Fiscale VNT RNN 93H58 F205T - socio dell'associazione e nella sua qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo – presente in proprio;
- **GATTO ANNA MARIA** - Codice Fiscale GTT NMR 55H41 G273E – socio dell'associazione – presente in proprio;
- **AGOMERI ANTONELLI FEDERICA** - Codice Fiscale GMR FRC 77A61 C632C - socio dell'associazione e nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo – presente in proprio;
- **SAIA ANDREA GIUSEPPE** - Codice Fiscale SAI NRG 81A09 F205T - socio dell'associazione – presente in proprio;
- **DEL GIUDICE IVAN** - Codice Fiscale DLG VNI 75L15 F205P - socio dell'associazione e nella sua qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo – presente in proprio;
- **COMPIERCHIO PASQUALE** - Codice Fiscale CMP PQL 78E31 F205I - socio dell'associazione – presente in proprio;
- **SCALZONE SIMONA** - Codice Fiscale SCL SMN 71T52 H264G - socio dell'associazione – presente in proprio;
- **BARBIERI MONICA** - Codice Fiscale BRB MNC 72R47 H264W - socio dell'associazione – presente in proprio.

La situazione dei soci e della rappresentanza legale sopra esposta è quella che risulta dalla verifica alla data odierna del Libro dei Soci dell'Associazione.

Il foglio presenze, firmato da tutti gli intervenuti, è stampato in calce al presente verbale.

Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo signora Compierchio Chiara, la quale chiama a fungere da Segretario la signora Scarparo Ingrid, che accetta.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad intervenire in Assemblea, essendo presente in proprio la totalità dei soci dell'Associazione ed essendo presente l'intero Consiglio Direttivo, dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In via preliminare, tutti gli intervenuti dichiarano di avere preso visione dell'Ordine del Giorno e di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, di non opporsi alla discussione e di rinunciare a qualsiasi prerogativa e termine di legge loro riservati.

Il Presidente accerta inoltre che non esistono situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti.

Terminate le operazioni preliminari sopra descritte, il Presidente inizia a presentare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea.

Primo punto: recepimento delle indicazioni fornite con P.E.C. in data 26/05/2023 dalla Città Metropolitana di Milano – Area pianificazione e sviluppo economico - per la modifica degli articoli 5 e 25 dello statuto sociale vigente, ai fini di rendere possibile l'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S.

Il presidente informa i presenti che, in data 26/05/2023, è pervenuta alla PEC dell'Associazione una comunicazione della Città Metropolitana di Milano, che verifica i requisiti per l'iscrizione al R.U.N.T.S. dell'associazione, con due rilievi riguardanti lo Statuto.

Il primo rilievo riguarda l'articolo 5 che, secondo l'Ente, espone un numero di attività di interesse generale troppo elevato (21) rispetto a quelle previste dall'articolo 5 del C.T.S. (25). La prescrizione è di riverificare le suddette attività e di ridurre il numero in modo che la nuova elencazione consenta «di individuare chiaramente le finalità dell'ente».

Il Presidente propone di modificare l'articolo 5, mantenendo le 10 attività elencate:

Articolo 5 – Attività e Finalità

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Il secondo rilievo, invece, riguarda la formulazione dell'articolo 25, concernente l'assicurazione dei soggetti che operano per l'associazione.

Il testo attuale è il seguente:

Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'ente comunica che la formulazione di questo articolo si presta a favorire l'assicurazione dei soli associati, mentre la normativa prevede che siano assicurati tutti coloro che prestano attività volontaria per l'associazione.

Per evitare fraintendimenti il Presidente propone la riformulazione dell'articolo come segue:

Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Tutti i soggetti, associati o non associati, che prestano qualsiasi tipo di attività di volontariato per l'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ha interpellato il commercialista dell'associazione che ha consigliato di evitare di entrare nel merito dei rilievi fatti dalla Città Metropolitana di Milano, in quanto senza le modifiche richieste l'associazione non verrebbe iscritta al R.U.N.T.S..

Il professionista si è reso inoltre disponibile a modificare lo Statuto come richiesto e a procedere al deposito dell'atto all'Agenzia delle Entrate, senza oneri per l'associazione.

Il Presidente propone pertanto di predisporre le modifiche allo statuto e di procedere alla relativa registrazione. Invita quindi l'assemblea a esprimersi su quanto illustrato.

Secondo punto: Varie ed eventuali.

Con riferimento invece al secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, chiede ai soci se vi sono argomenti da trattare, ma nessuno prende la parola.

Considerato quanto sopra esposto, il Presidente apre la discussione assembleare, nella quale viene lasciato spazio agli interventi dei soci sugli argomenti oggetto di dibattito e procede anche a fornire risposte e chiarimenti alle varie istanze che vengono inoltrate.

Terminato il dibattito, il Presidente chiede all'Assemblea di volersi esprimere sulle proposte da lei presentate.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di tutti i soci presenti (palesemente espresso per alzata di mano), nessuno escluso,

DELIBERA

di modificare il testo gli articoli 5 e 25 dello statuto sociale come segue:

(1) Articolo 5 – Attività e Finalità

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in

materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(2) Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Tutti i soggetti, associati o non associati, che prestano qualsiasi tipo di attività di volontariato per l'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea incarica il Presidente di procedere alla registrazione del verbale dell'odierna Assemblea costituito da 16 (sedici) pagine complessive così suddivise:

- 7 (sette) pagine il Verbale
- 9 (nove) pagine lo Statuto Sociale (consistente in ventisette articoli).

Assunta questa delibera, non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore 22,10 il Presidente scioglie la seduta, previa redazione e lettura presente verbale.

Il Segretario

Scarpato Ingrid

Il Presidente

Compierchio Chiara

FOGLIO PRESENZE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA DEL 05/06/2023

Il giorno 05 Giugno 2023, alle ore 21,00, in Rho (MI), presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale "L'AURORA NELL'AUTISMO", sita in Via Capuana n. 58, si è regolarmente riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Primo punto: recepimento delle indicazioni fornite con P.E.C. in data 26/05/2023 dalla Città Metropolitana di Milano – Area pianificazione e sviluppo economico - per la modifica degli articoli 5 e 25 dello statuto sociale vigente, ai fini di rendere possibile l'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S.

Secondo punto: Varie ed eventuali.

All'assemblea sono presenti i signori:

- **COMPIERCHIO CHIARA** - Codice Fiscale CMP CHR 83C55 F205U – socio dell'associazione e nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo – presente in proprio;

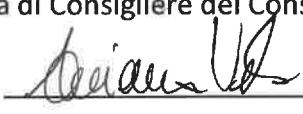
Firma



- **SCARPARO INGRID** - Codice Fiscale SCR NRD 74E53 H264L - socio dell'associazione e nella sua qualità di Segretario del Consiglio Direttivo – presente in proprio;

Firma 

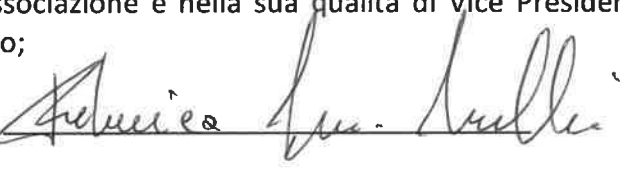
- **VENTO ARIANNA** - Codice Fiscale VNT RNN 93H58 F205T - socio dell'associazione e nella sua qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo – presente in proprio;

Firma 

- **GATTO ANNA MARIA** - Codice Fiscale GTT NMR 55H41 G273E – socio dell'associazione – presente in proprio;

Firma 

- **AGOMERI ANTONELLI FEDERICA** - Codice Fiscale GMR FRC 77A61 C632C - socio dell'associazione e nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo – presente in proprio;

Firma 

- **SAIA ANDREA GIUSEPPE** - Codice Fiscale SAI NRG 81A09 F205T - socio dell'associazione – presente in proprio;

Firma 

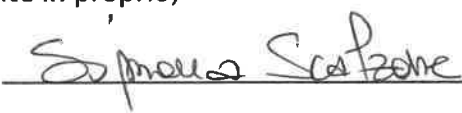
- **DEL GIUDICE IVAN** - Codice Fiscale DLG VNI 75L15 F205P - socio dell'associazione e nella sua qualità di Consigliere del Consiglio Direttivo – presente in proprio;

Firma 

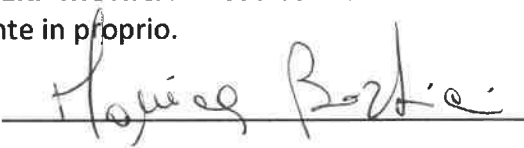
- **COMPIERCHIO PASQUALE** - Codice Fiscale CMP PQL 78E31 F205I - socio dell'associazione – presente in proprio;

Firma 

- **SCALZONE SIMONA** - Codice Fiscale SCL SMN 71T52 H264G - socio dell'associazione – presente in proprio;

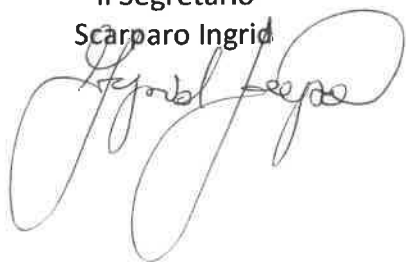
Firma 

- **BARBIERI MONICA** - Codice Fiscale BRB MNC 72R47 H264W - socio dell'associazione – presente in proprio.

Firma 

Letto, confermato e sottoscritto in Rho (MI), il 05 Giugno 2023.

Il Segretario
Scarpato Ingrid



Il Presidente
Compierchio Chiara



Registrato a Gavirate, il 12/06/2023
al N. 432 Serie 3^a
Versati Euro 110.000.000/00
€ 328,00 di cui Tras. €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Maurizio Masieri



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

«L'AURORA NELL'AUTISMO APS»

Allegato all'atto

n. 432/3/2023



PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Maurizio Masieri

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "L'AURORA NELL'AUTISMO", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e acconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Capuana n. 58 nel comune di Rho (MI).

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Milano, su quello regionale, limitrofo ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

2.1 - L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.2 - La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

2.3 - Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5 - Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione si propone di sviluppare una serie di attività specificamente rivolte a soggetti autistici, previste da un progetto organico e strutturato, e qui di seguito descritte:

- Attività e coinvolgimento della rete dei servizi sociali, socio assistenziali, socio sanitari e delle realtà sociali di interesse per la persona.
- Informazione, sensibilizzazione, attivazione delle persone con disabilità e dei loro famigliari nel territorio
- Supporto e sostegno a progettazioni di carattere collettivo
- Attività di raccolta fondi per il progetto, per progetti individualizzati e per tutti i vari progetti dell'Associazione
- Attività di auto mutuo aiuto per famigliari (genitori, siblings, e altri caregivers)
- Laboratori, terapie, progetti personalizzati riguardanti anche il "dopo di noi".
- Progetti di formazione personale scolastico e di supporto
- Laboratori di movimento per scaricare lo stress e di conoscenza rivolto a tutti
- Realizzazione di momenti aggregativi
- Progetti a supporto giovani con inclusione sociale.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 - Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato e a condizione che il medesimo possa partecipare e votare.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile il componente deve essere un

revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 21 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 24 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica del medesimo. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 25 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Tutti i soggetti, associati o non associati, che prestano qualsiasi tipo di attività di volontariato per l'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

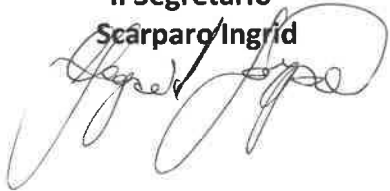
Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto a Rho (MI), il giorno 05 Giugno 2023.

Il Segretario
Scarpato Ingrid



Il Presidente
Compierchio Chiara

